

VERBALE D'ACCORDO (B-m)

Tra la Direzione dell'A.C.T. e la Rappresentanza Sindacale Aziendale, tenuto conto anche della riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 40 a 39 ore, prevista dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 12/7/85, viene convenuto quanto segue:

- 1) A partire dal 17/11/86 e fino alla fine del periodo dei turni invernali, a titolo sperimentale, viene modificato l'attuale sistema di attribuzione dei riposi al personale di Bolzano in servizio sull'auto-linea Bolzano-Merano.
- 2) Il nuovo sistema prevede l'attribuzione dei riposi nel seguente ordine: lunedì, sabato più domenica (doppio riposo), venerdì, giovedì, mercoledì, martedì.
- 3) Tale nuova ciclicità comporterà, mantenendo inalterati gli attuali turni di servizio, l'attribuzione di 6/7 riposi mensili anziché i 4/5 previsti, che andranno a compensare parzialmente la maggior prestazione effettuata in base ai turni suddetti.
- 4) La prestazione mensile dovuta verrà calcolata per tutti gli agenti interessati, moltiplicando l'orario contrattuale giornaliero di ore 6.30 per il numero delle giornate di calendario, dal giorno 17 di ogni mese al giorno 16 del mese successivo con esclusione delle sole domeniche.
- 5) Periodicamente o comunque alla fine del periodo dei turni invernali verrà fatta una verifica delle ore di lavoro dovute rispetto a quelle effettivamente lavorate e retribuite, tenendo conto anche degli eventuali giorni di assenza per malattia, ferie, festività ecc. e si darà luogo agli eventuali conguagli.

gg. Mese - domeniche - malattie x 6,30

La R.A.S.

Augusto Sauerbrey
Delembica Rudolf
Storari Giulio
Betta Fausto x Bertoglio

La Direzione

E. Spunber
F. G. G.

Premesso:

- A) che, in base a quanto stabilito dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 12/7/85, l'orario di lavoro settimanale è stato ridotto da 40 a 39 ore con decorrenza dal 1/7/86;
- B) che il personale addetto all'officina con turno fisso giornaliero (compresi i capi squadra, gli elettricisti, i carrozzieri, i pulitori) propone una soluzione diversa dalla semplice riduzione di 10 minuti giornalieri dell'orario precedentemente articolato in 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 5 ore il sabato;
- C) che la soluzione proposta dovrebbe essere adottata in via sperimentale e limitatamente alla durata dei turni invernali, escluso quindi il periodo dei turni estivi;

t r a

la Direzione dell'A.C.T. e la Rappresentanza sindacale aziendale viene convenuto quanto segue:

- 1) il personale di cui sopra, a partire dal 29/9/86, effettuerà i turni di lavoro settimanali articolati in 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 5 ore il sabato;
- 2) l'ora lavorata in più ogni settimana (rispetto alle previste 39 ore) viene compensata con un riposo sostitutivo da usufruire di sabato (5 ore) ogni 5 settimane;
- 3) il recupero sarà effettuato in turni predeterminati in modo da garantire il normale svolgimento del lavoro;
- 4) in caso di assoluta necessità, causata da altre concomitanti assenze di personale, i dipendenti in riposo sostitutivo si impegnano ad effettuare comunque i servizi bis o scolari a carico dell'officina che restano eventualmente scoperti; *(pagam. in straordinario feriali)*
- 5) qualora il riposo sostitutivo coincida con un sabato festivo, agli interessati saranno retribuite 5 ore straordinarie feriali; *
- 6) i giorni di assenza per malattia, ferie, festività, ecc... che ciascuno effettuerà nel corso del periodo in oggetto e che ovviamente alterano il numero complessivo delle ore soggette a recupero, daranno luogo ad opportuni conguagli da effettuarsi alla fine dei turni invernali; analogo conguaglio sarà effettuato in relazione alle ore da recuperare rispetto ai riposi sostitutivi effettivamente goduti.

LA R.A.S.:

NB. Tutto ciò che supera le ore 39 va in c/ riposo sostitutivo

LA DIREZIONE:

Per linee:
 An. RIPOSO
 + 1 Festr.
 s.m.
 7/4/87

*Ferrari Diana
 Roberto Renato
 Gaucetta Angelo
 Nicola Giovanni
 ...*

M/2
[Signature]

V E R B A L E D ' A C C O R D O

Premesso:

- A) che, in base a quanto stabilito dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 12/7/85, l'orario di lavoro settimanale è stato ridotto da 40 a 39 ore con decorrenza dal 1/7/86;
- B) che il personale addetto all'officina con turno fisso giornaliero (compresi i capi squadra, gli elettricisti, i carrozzieri, i pulitori) propone una soluzione diversa dalla semplice riduzione di 10 minuti giornalieri dell'orario precedentemente articolato in 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 5 ore il sabato;
- C) che la soluzione proposta dovrebbe essere adottata in via sperimentale e limitatamente alla durata dei turni invernali, escluso quindi il periodo dei turni estivi;

t r a

la Direzione dell'A.C.T. e la Rappresentanza sindacale aziendale viene convenuto quanto segue:

- 1) il personale di cui sopra, a partire dal 29/9/86, effettuerà i turni di lavoro settimanali articolati in 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 5 ore il sabato;
- 2) l'ora lavorata in più ogni settimana (rispetto alle previste 39 ore) viene compensata con un riposo sostitutivo da usufruire di sabato (5 ore) ogni 5 settimane;
- 3) il recupero sarà effettuato in turni predeterminati in modo da garantire il normale svolgimento del lavoro;
- 4) in caso di assoluta necessità, causata da altre concomitanti assenze di personale, i dipendenti in riposo sostitutivo si impegnano ad effettuare comunque i servizi bis o scolari a carico dell'officina che restano eventualmente scoperti;
- 5) qualora il riposo sostitutivo coincida con un sabato festivo, agli interessati saranno retribuite 5 ore straordinarie feriali;
- 6) i giorni di assenza per malattia, ferie, festività, ecc... che ciascuno effettuerà nel corso del periodo in oggetto e che ovviamente alterano il numero complessivo delle ore soggette a recupero, daranno luogo ad opportuni conguagli da effettuarsi alla fine dei turni invernali; analogo conguaglio sarà effettuato in relazione alle ore da recuperare rispetto ai riposi sostitutivi effettivamente goduti.

LA R.A.S.:

LA DIREZIONE:

*Ferrari Diana
Luigi Roberto
Cassella Augusto
Kerola Giovanni
Pizzolero Roberto*

[Handwritten signature]

24 OTT 1986

V E R B A L E D' A C C O R D O (CONTROLLORI)

I Rappresentanti Sindacali Aziendali, premesso che:

- a) in base a quanto stabilito dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 12/7/85, l'orario settimanale di lavoro è stato ridotto da 40 a 39 ore con decorrenza 1/7/86;
- b) è possibile mantenere l'attuale prestazione giornaliera di ore 6.40, compensando con un riposo aggiuntivo periodico la differenza tra prestazione effettuata e prestazione dovuta;

convengono con la Direzione dell'A.C.T. quanto segue:

- 1) l'orario di lavoro del personale addetto al controllo resterà articolato in 40 ore settimanali (6.40 giornaliere);
- 2) a partire ^(14.10.86) dal 1/11/86, in via sperimentale e limitatamente al periodo dei turni invernali, l'ora lavorata in più ogni settimana verrà compensata con un riposo aggiuntivo periodico da usufruire di sabato ogni 7 settimane lavorate;
- 3) in caso di necessità, causata da altre concomitanti assenze di personale dovute a ferie, malattia o altro, i dipendenti in riposo sostitutivo si impegnano ad effettuare comunque il servizio;
- 4) qualora il riposo sostitutivo coincida con una giornata già festiva, agli interessati verrà retribuita una giornata straordinaria feriale; *
- 5) i giorni di assenza per malattia, ferie, festività ecc. che ciascuno effettuerà nel corso del periodo dei turni invernali e che alterano il numero complessivo delle ore soggette a recupero, daranno luogo ad opportuni conguagli da effettuarsi alla fine dei turni invernali; analogo conguaglio sarà effettuato in relazione alle ore da recuperare rispetto ai riposi sostitutivi effettivamente goduti.

* h 6,30
sh. feriale

LA R.A.S.:

Ferrari Luigino
Bentoglio Renato
Parnetti Angelo
Merotto Gianni
Mancini Roberto

LA DIREZIONE:

G. Ferrero
A. C. T.